



Università degli Studi di Firenze

Area Risorse Umane

Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico- Amministrativo
e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici

Prot. n. ...79314...

Firenze ...18 novembre 2009

Ai Dirigenti

SEDE

CIRCOLARE N. 37/2009

Oggetto: Assenze per malattia - Art. 71 legge n. 133/2008 e Art. 55 - septies D.L.vo n. 165/2001 introdotto con D.L. n. 150 del 27.10.2009 - Indicazioni e chiarimenti.

In considerazione delle importanti novità recentemente introdotte, in materia di assenze per malattia dalla normativa indicata in oggetto, appare opportuno fornire alcune indicazioni e chiarimenti, anche di ordine pratico e organizzativo, su talune specifiche questioni.

Adempimenti in caso di malattia

Il Dirigente che si assenta per malattia deve:

- avvertire dell'assenza l'Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici (di seguito denominato Ufficio Gestione) entro le ore 9.00 e darne comunicazione alla Direzione Amministrativa.
- specificare all'atto della predetta comunicazione:
 - l'indirizzo presso cui è degente, se diverso da quello del domicilio,



- la durata presunta dell'assenza;
- documentare lo stato di malattia con la produzione della certificazione medica attestante lo stato di infermità, la durata presunta della malattia stessa e non la diagnosi (patologia);
- trasmettere l'originale della certificazione medica, con lettera di accompagnamento (http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/dir_assenza_malattia.pdf) entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o all'eventuale prosecuzione della stessa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o recapitarlo a mano, anche tramite delegato, all'Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici;
- ripetere la procedura seguita all'inizio della malattia e produrre una ulteriore certificazione medica di continuazione dell'infermità, qualora lo stato di malattia prosegua oltre la prima prognosi.

Il Dirigente che intenda riprendere servizio prima della scadenza indicata sul certificato medico, dovrà produrre una nuova certificazione medica attestante il miglioramento delle condizioni di salute e la conseguente idoneità a riprendere servizio.

Certificazione medica

La certificazione medica deve essere prodotta **anche per un solo giorno di malattia**, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva n. 8 del 06.12.2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione.

In caso di assenza per malattia che si protragga per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, questa deve essere giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio



sanitario nazionale (Circolare n. 7 del 17.07.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica).

La certificazione medica prodotta dovrà, quindi, contenere obbligatoriamente l'indicazione del codice regionale di iscrizione del medico al Servizio Sanitario Nazionale.

Il numero dei giorni di prognosi indicato nella certificazione di malattia - sia nel caso di rilascio di un primo certificato che di quello di continuazione - decorre dal giorno di rilascio del certificato.

La certificazione medica attestante lo stato di infermità copre l'intera giornata lavorativa.

Novità riguardanti il trattamento economico

L'art. 71, comma 1 della Legge 06.08.08 n. 133, stabilisce che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con l'esclusione quindi di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

In particolare, in applicazione dell'art. 52 del vigente CCNL relativo al personale dell'AREA VII (dirigenza delle università e degli enti di sperimentazione e di ricerca) ed in base a quanto precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con Circolare n. 7/2008, nei primi dieci giorni di assenza per malattia ai Dirigenti è corrisposto il seguente trattamento economico:

- stipendio tabellare;
- retribuzione individuale di anzianità, maturato economico annuo, assegni ad personam, ove acquisiti e spettanti in relazione a previdenti contratti collettivi nazionali;
- retribuzione di posizione parte fissa.

Pertanto, non saranno corrisposte la retribuzione di risultato e di posizione parte variabile.



In applicazione dell'art. 71, comma 1, legge n. 133/2008 non subiscono decurtazioni, durante i primi dieci giorni, le assenze per malattia dovute a:

- > infortunio sul lavoro,
- > causa di servizio,
- > ricovero e post ricovero ospedaliero o day hospital,
- > patologie gravi che richiedano terapie salvavita. In tal caso sono esclusi anche i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

L'amministrazione procederà - fatte salve le ipotesi di esclusione sopra indicate - ad effettuare il recupero delle somme non spettanti al Dirigente nei primi dieci giorni di ciascun episodio di malattia ogni 4 mesi. La comunicazione ai Dirigenti del trattamento economico spettante ai sensi della normativa de qua sarà effettuata unicamente tramite il cedolino paga.

Controllo medico fiscale - Variazione di dimora

Il controllo medico dell'incapacità lavorativa viene effettuato a cura delle Aziende Sanitarie Locali competenti, su richiesta dell'Amministrazione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

Il Dirigente, assente per malattia, ancorchè formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto:

- > a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, compresi i giorni non lavorativi ed i festivi, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00;
- > ad informare preventivamente l'Ufficio Gestione dell'eventuale assenza dal domicilio eletto nel corso della malattia durante le suddette fasce di reperibilità;



- a documentare l'eventuale assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.

Qualora il Dirigente risulti assente dalla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni di retribuzione e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo (art. 5 del D.L. 12.09.83 n. 463, convertito nella L. 11.11.83 n. 638).

Malattia e ferie

Ai sensi dell'art. 19, comma 10, del CCNL citato le malattie debitamente documentate che si protraggano per più di tre giorni o che diano luogo a ricovero ospedaliero sospendono, su richiesta del dipendente, il decorso delle ferie.

In tal caso il Dirigente dovrà:

- comunicare tempestivamente all'Ufficio Gestione, oltre alla prognosi, anche il domicilio eletto nel periodo della malattia per mettere in grado l'Amministrazione di poter effettuare gli accertamenti medico-fiscali dovuti;
- produrre, nei termini, la domanda di interruzione delle ferie documentata dal certificato medico, reperibile all'indirizzo web http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/dir_int_ferie_malattia.pdf.

Malattia provocata da terzi

Nel caso in cui l'assenza derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il Dirigente dovrà darne comunicazione all'Ufficio Gestione, al fine di consentire un'eventuale azione di risarcimento nei riguardi del terzo responsabile per il



rimborso delle retribuzioni corrisposte durante il periodo di assenza (art. 20, comma 11, del CCNL 05.03.2008).

Il modulo è reperibile all'indirizzo web:

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/ta_malattia_terzi.pdf.

Malattia dovuta a grave patologia

In applicazione dell'art. 20, comma 8, del predetto CCNL nel caso in cui il Dirigente sia affetto da grave patologia che richieda terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, è prevista la possibilità di non considerare, sia ai fini del computo dei giorni di assenza per malattia, che dell'applicazione delle riduzioni stipendiali, i periodi di malattia determinati da:

- ricovero ospedaliero o day hospital;
- conseguenze certificate delle terapie salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

Per i predetti giorni di assenza spetta l'intera retribuzione, compresa quella di posizione e i medesimi non sono considerati ai fini della maturazione dei 18 mesi con diritto alla conservazione del posto.

Le terapie, per essere qualificate invalidanti, devono porre il Dirigente in condizioni di temporanea incapacità alla prestazione lavorativa per modalità, tempi di somministrazione, effetti diretti e/o collaterali.

Il Dirigente, per potersi avvalere dei suddetti benefici, dovrà:

- presentare all'Ufficio Gestione un'apposita domanda con la quale chiede l'esclusione delle assenze connesse alla grave patologia dal computo dei giorni di malattia, unitamente alla certificazione medica, rilasciata dalla competente Struttura Sanitaria pubblica, che attesti la grave patologia ed il percorso terapeutico adottato (modulo reperibile all'indirizzo web <http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2937.html#malattiadirigenti>);

Considerata la sensibilità del dato trattato, la documentazione relativa alla patologia sarà gestita secondo la normativa vigente in materia di privacy, assicurando ogni forma di riservatezza.

L'Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico-Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici resta a disposizione per i chiarimenti che si rendessero necessari.

JCF/ln



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Michele Orefice)